Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2018

Verona, 30 ottobre 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornamento normativa, circolari n. 150/2018 e n. 151/2018……...3
RIFIUTI/END OF WASTE – Disciplina per il fresato d'asfalto, chiarimenti ministeriali……...4
RIFIUTI - Fanghi in agricoltura, aggiornamento normativa con DL 109/2018…….....……..4
TERRE E ROCCE DA SCAVO – Chiarimenti ministeriali……..…….....…..……...5

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifica funi secondo la norma ISO 4309:2017……..5
CANTIERI – INAIL, Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili……6
CANTIERI - Notifica preliminare, modificato l'art. 99 del D.Lgs. 81/08……6
SICUREZZA LAVORO – Formazione in modalità e-learning, interpello n.7/2018……7
SICUREZZA LAVORO – INAIL, online il nuovo modello OT/24……..8
SICUREZZA LAVORO - Rischio Campi Elettromagnetici CEM apparecchiature uso estetico…….9
SICUREZZA LAVORO – Strumento OiRA per la valutazione dei rischi ufficio, circolare congiunta Ministero del Lavoro e INAIL…….....……...10

NEWS AREA TECNICA

ECOLABEL – Proroga validità dei criteri di assegnazione del marchio per alcuni prodotti……..10
REACH - Nuova restrizione numero 72 per i CMR (sostanze cancerogene, mutagene, tossiche) in indumenti, calzature e prodotti tessili.....…..…….....…….....…....…....……...11
REACH – Guida per verifica degli scenari espositivi, DG Lombardia 10838/2018……...…...……..13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA NEI POSTI DI LAVORO, GUIDA INAIL.....…....….....….....….....….....….....….....….....…....…...14

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
NUOVA DISCIPLINA AEE/RAEE - Estensione dell'ambito di applicazione delle norme (open scope), Obblighi dei produttori, degli importatori e degli esportatori, 27 settembre 2018

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornamento normativa, circolari n. 150/2018 e n. 151/2018
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-aggiornamento-normativa-circolari-n-1502018-e-n-1512018/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si segnalano le seguenti due circolari pubblicate dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali:

1) Circolare n. 150 del 26 settembre 2018 riguardante il "Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014"

Con detta circolare sono forniti chiarimenti sulla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria. In particolare, il nuovo regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014) ha modificato quanto previsto dal D.M. 406/98 per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Infatti, con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle "referenze bancarie" da esibire in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa ed è chiaramente indicato l'affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Successivamente il Comitato Nazionale con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, nel fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale chiarisce ora che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d'iscrizione.

Pertanto, solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

2) Circolare n. 151 del 26 settembre 2018 recante "Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata"

Con tale provvedimento vengono chiariti alcuni aspetti dell'iscrizione nelle sottocategorie della categoria 1, individuate come noto con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, e le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Il Comitato nazionale precisa ora che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della delibera 5/2016 per le attività ora inquadrate nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

RIFIUTI/END OF WASTE – Disciplina per il fresato d'asfalto, chiarimenti ministeriali
http://www.apiverona.it/rifiutiendo-of-waste-disciplina-per-il-fresato-dasfalto-chiarimenti-ministeriali/

Fonte Ministero Ambiente

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la nota Prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018 contenente "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Come noto il D.Lgs. 69/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.06.2018 n. 139) ha introdotto il regolamento, in vigore dal 3 luglio u.s., che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso (ai sensi dell'art. 184-ter c.2 del D.lgs. 152/2006). Con la suddetta recente nota ministeriale vengono fornite indicazioni operative circa il rapporto intercorrente tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".*

In particolare "il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell'allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell'articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero."

Pertanto "restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

RIFIUTI - Fanghi in agricoltura, aggiornamento normativa con DL 109/2018
http://www.apiverona.it/rifiuti-fanghi-in-agricoltura-aggiornamento-normativa-con-dl-1092018/

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.09.2018 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze."*

Il provvedimento suddetto, noto come "decreto Morandi", contiene una disposizione in materia di fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura.

In particolare l'articolo 41 del DL 109/2018 (che si ricorda dovrà essere convertito in legge entro 60 gg e quindi ci potranno essere ulteriori modifiche) recita: "*1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore,* ***continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10- C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale).***

Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008."

Vengono così forniti chiarimenti sui valori limite da considerare per lo spandimento in agricoltura confermando che la norma di riferimento vigente, in attesa del riordino normativo, rimane il D.Lgs. 99/1992.

TERRE E ROCCE DA SCAVO – Chiarimenti ministeriali
http://www.apiverona.it/terre-e-rocce-da-scavo-chiarimenti-ministeriali/

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la nota prot. 12021 del 19 luglio 2018 concernente "Richiesta di parere in merito alla disciplina di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 120/2017 "*Regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo*".

Con tale provvedimento vengono forniti chiarimenti in merito alla presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo DAU per le terre e rocce da scavo, che il produttore o l'esecutore, al termine delle operazioni di utilizzo del materiale da scavo, hanno l'obbligo di inviare (anche in via telematica) all'ARPA competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione, all'Autorità competente per il sito di destinazione (qualora l'opera sia autorizzata da un Ente diverso dal Comune).

In particolare viene precisato che in caso di mancata o tardiva presentazione della DAU le terre e rocce da scavo cessano di essere sottoprodotto e tornano ad essere considerate rifiuti (ex art. 7, comma 3 DPR 120/2017). In questo caso diventa obbligatoria l'analisi di laboratorio (metodica del test di cessione, Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e verifica dei limiti di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs 152/2006) per dimostrare che le terre e rocce da scavo non sono contaminate e quindi possono essere considerate sottoprodotto.

La nota ministeriale precisa infine che nel caso le terre rocce da scavo non contaminate siano ancora depositate e non utilizzate alla data di scadenza della DAU e/o piano di utilizzo dovranno essere gestite come rifiuti.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifica funi secondo la norma ISO 4309:2017
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifica-funi-secondo-la-norma-iso-43092017/

Si ricorda che con la pubblicazione della norma ISO 4309:2017 vengono modificate le regole per la verifica delle funi per le attrezzature di sollevamento.

In particolare, l'ultimo aggiornamento della ISO 4309:2017 introduce l'obbligatorietà del controllo magneto – induttivo (MRT) per l'individuazione di difetti interni nelle funi delle attrezzature di sollevamento.

E' quindi superata la precedente versione normativa che imponeva solo controlli visivi nell'ispezione delle funi metalliche. Sono interessate tutte le attrezzature di sollevamento, tra cui carroponti, gru a bandiera, autogru e gru per edilizia.

La verifica deve essere effettuata da tecnico competente, che definisce la tempistica delle verifiche e le parti della fune da ispezionare.

CANTIERI – INAIL, Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili
http://www.apiverona.it/cantieri-inail-quaderni-tecnici-per-i-cantieri-temporanei-o-mobili/

Fonte www.inail.it

Resi disponibili dall'INAIL sul proprio sito dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili. Dette pubblicazioni forniscono informazioni basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.

Forniscono indicazioni su denominazione e documenti di riferimento, destinazione, classificazione, marcatura, indicazioni essenziali per uso e manutenzione, Dlgs. 81/08.

I Quaderni Tecnici sono consultabili anche in rete all'indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/quaderni_tecnici_per_i_cantieri_temporanei_o_mobili.html

Di seguito l'elenco delle pubblicazioni:

- Ancoraggi
- Parapetti provvisori
- Ponteggi fissi
- Reti di sicurezza
- Scale portatili
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo apertoo
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute
- Trabattelli

CANTIERI - Notifica preliminare, modificato l'art. 99 del D.Lgs. 81/08
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-cantieri-notifica-preliminare-modificato-lart-99-del-d-lgs-8108/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.10.2018 n. 231 il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 13 contenente *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."*

Il provvedimento introduce con l'articolo 26 *Monitoraggio dei cantieri* una modifica all'articolo 99, comma 1, del D.lgs. 81/08 relativamente alla notifica preliminare che dovrà essere inviata anche al prefetto **(per la Prefettura di Verona anche via PEC all'indirizzo protocollo.prefvr@pec.interno.it)**

Si riportano l'articolo 99 del D.lgs. 81/08 così come modificato e il relativo allegato XII :

Articolo 99 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'*ALLEGATO XII*, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera *a)* per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

SICUREZZA LAVORO – Formazione in modalità e-learning, interpello n.7/2018
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-formazione-in-modalita-e-learning-interpello-n-72018/

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro l'interpello n. 7/2018 della seduta del 21 settembre 2018 recante un quesito in merito a *"Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning."*

L'interpellante (il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche) chiede chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016 sulla formazione in modalità e-learning, che ha sostituito l'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

L'art. 37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell'Allegato I.

L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP con l'Allegato II amplia le possibilità di formazione in modalità e-learning (prevedendo il modulo A, l'aggiornamento per RSPP, la formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso) e disciplina l'individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, in modo che sembrerebbe escludere la possibilità per il datore di lavoro di erogare direttamente ai lavoratori formazione in e–learning.

Vengono pertanto chiesti chiarimenti in merito, se di fatto alla luce dell'Accordo Stato Regioni del 7.7.2016 il datore di lavoro possa o meno erogare formazione ai lavoratori in e-learning.

Il Ministero del Lavoro risponde ribadendo che i soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (*Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento*) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti (nei quali non sono compresi i datori di lavoro) possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7.7.2016.

Si riepilogano i corsi ammessi in modalità e-learning

- formazione dei datori di lavoro (moduli 1 e 2, non i moduli 3 e 4 previsti);
- formazione di base per RSPP/ASPP (solo modulo A, non i moduli B e C);
- formazione generale per i lavoratori;
- formazione specifica per i lavoratori (in attività a basso rischio; *la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino nemmeno saltuariamente nei reparti produttivi*);
- formazione dei preposti (punti da 1 a 5 degli 8 del corso);
- formazione dei dirigenti;
- aggiornamento (per tutte le figure, compreso aggiornamento per RSPP/ASPP);
- progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica di lavoratori e preposti).

Inoltre è prevista la modalità e-learning anche per la formazione di operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, ad esempio carrelli elevatori, piattaforme elevabili, ecc. (solo il modulo normativo e quello tecnico, non i moduli pratici).

SICUREZZA LAVORO – INAIL, online il nuovo modello OT/24

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-online-il-nuovo-modello-ot24/

Fonte Inail

Pubblicato nel portale Inail www.inail.it , sezione Atti e documenti > Moduli e modelli, il nuovo OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2019 (scadenza 28 febbraio) in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2018. Come noto l'Inail prevede una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso è attualmente riconosciuta come segue:
- 28% per le aziende con numero di lavoratori-anno fino a 10;
- 18% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 11 a 50;
- 10% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 51 a 200;
- 5% per le aziende con numero di lavoratori-anno oltre 200.

Per accedere alla suddetta riduzione, le aziende che hanno realizzato tali interventi migliorativi sono tenute a presentare un'apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

SICUREZZA LAVORO - Rischio Campi Elettromagnetici CEM apparecchiature a radiofrequenza ad uso estetico

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischio-campi-elettromagnetici-cem-apparecchiature-a-radiofrequenza-ad-uso-estetico/

Fonte www.portaleagentifisici.it

Disponibile sul Portale Agenti Fisici il documento *"Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici emessi dalle apparecchiature a radiofrequenza per uso estetico"* elaborato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Toscana Sud Est (autori: Iole Pinto, Andrea Bogi, Francesco Picciolo, Nicola Stacchini).

Il documento nell'introduzione specifica che le attrezzature utilizzate in ambito estetico sono state soggette negli anni a continue innovazioni ed aggiornamenti, sulla spinta dell'aspirazione che le persone hanno da sempre manifestato di poter migliorare il proprio aspetto secondo i canoni estetici in voga.

Con l'evoluzione tecnologica delle apparecchiature ad uso medico, sono state introdotte una serie di apparecchiature che, con modifiche minime, possono essere utilizzate anche per scopi estetici. Una delle più recenti apparse nel settore è quella per il trattamento di calore tramite l'emissione di onde elettromagnetiche a radiofrequenza.

Le attrezzature di competenza dell'estetista, che possono pertanto essere utilizzate presso centri estetici non avvalendosi di personale sanitario, sono normate dal D.M. 15 ottobre 2016 n. 206. Il decreto contiene, per ogni tipologia di apparato utilizzabile dall'estetista, una scheda tecnica all'interno della quale sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali, le modalità di utilizzo e le controindicazioni della stessa.

I trattamenti con radiofrequenza sono descritti nella scheda tecnica 13b, che fornisce indicazioni specifiche inerenti la tutela del soggetto sottoposto al trattamento.

Tali apparecchiature possono rappresentare sorgenti di campi elettromagnetici rilevanti da un punto di vista protezionistico per gli operatori e per i frequentatori del centro estetico, anche se non sottoposti al trattamento specifico.

Il rischio derivante dall'esposizione ai CEM emessi da tali apparati deve pertanto essere opportunamente preso in esame.

SICUREZZA LAVORO – Strumento OiRA per la valutazione dei rischi attività ufficio, circolare congiunta Ministero del Lavoro e INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-strumento-oira-per-la-valutazione-dei-rischi-attivita-ufficio-circolare-congiunta-ministero-del-lavoro-e-inail/

Resa disponibile dal Ministero del Lavoro e dall'INAIL la circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail relativa al "Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore 'Uffici'".

Si tratta di uno strumento rivolto alle micro, piccole e medie imprese che ha l'obiettivo di supportare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio.

Attraverso un percorso guidato, permette l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Viene reso disponibile gratuitamente, a decorrere dalla data di emanazione della circolare, accedendo tramite collegamento al sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool uffici", secondo le indicazioni fornite nel sito stesso.

NEWS AREA TECNICA

ECOLABEL – Prorogati i termini di validità dei criteri di assegnazione del marchio per alcuni prodotti
http://www.apiverona.it/ecolabel-prorogati-i-termini-di-validita-dei-criteri-di-assegnazione-del-marchio-per-alcuni-prodotti/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea Serie L n. 262 del 23.10.2018 la Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione del 19 ottobre 2018 che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica

Con tale provvedimento viene disposto quanto segue:

- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**carta stampata"** e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020
- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**materassi da letto"** e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 28 luglio 2022.
- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**prodotti igienici assorbenti"** e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022
- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti **"prodotti cosmetici da sciacquare"** e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2021

REACH - Introduzione nuova restrizione numero 72 per i CMR (sostanze cancerogene, mutagene, tossiche) in indumenti, calzature e prodotti tessili
http://www.apiverona.it/reach-introduzione-nuova-restrizione-numero-72-per-i-cmr-sostanze-cancerogene-mutagene-tossiche-in-indumenti-calzature-e-prodotti-tessili/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Unione europea del 12.10.2018 serie L n. 256 il Regolamento (UE) 2018/1513 del 10 ottobre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B in indumenti, in calzature e in altri prodotti tessili.

La restrizione, che diventa la numero 72, riguarderà i seguenti articoli venduti al consumatore:

- Capi di abbigliamento o accessori correlati;
- Tessuti diversi dagli indumenti che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, entrano in contatto con la pelle umana in misura analoga ai vestiti;
- Calzature

Prevede che determinate sostanze (es. metalli pesanti, ftalati, IPA, Formaldeide, Chinolina, ecc.) siano presenti in tali articoli in concentrazioni inferiori ad una determinata soglia % w/w.

Viene inserita una deroga temporale, per quanto riguarda l'immissione sul mercato della formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente all'interno di giubbotti, di giacconi o di materiale da imbottitura. Infatti la concentrazione potrà essere pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. Dopodiché la concentrazione della formaldeide dovrà essere abbassata e portata al massimo a 75 mg/kg..

La restrizione prevede anche delle esclusioni:

- Abbigliamento, accessori correlati o calzature, o parti di abbigliamento, relativi accessori o calzature, realizzati esclusivamente in cuoio naturale, pelliccia o cuoio;
- Elementi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
- Indumenti usati, accessori correlati, prodotti tessili diversi da quelli di abbigliamento o calzature;
- Moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
- Dispositivi medici nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
- Tessuti monouso (cioè tessuti che sono progettati per essere utilizzati una sola volta o per un periodo limitato e non sono destinati a un uso successivo per lo stesso o simile scopo).

Questa restrizione entrerà in vigore a tutti gli effetti **a partire dal 1° Novembre 2020.** Pertanto si consiglia di monitorare la presenza o meno delle sostanze riportate nella tabella sottostante, in modo tale da poter tener sotto controllo i prodotti tessili immessi sul mercato.

Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
Cadmio e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cd metallico che può essere estratto dal materiale)
Composti del cromo VI (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cr VI che può essere estratto dal materiale)
Composti dell'arsenico (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)

Piombo e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)
Benzene	601-020-00-8	71-43-2	200-753-7	5 mg/kg
Benzo[a]antracene	601-033-00-9	56-55-3	200-280-6	1 mg/kg
Benzo[e]acefenantrilene	601-034-00-4	205-99-2	205-911-9	1 mg/kg
Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene	601-032-00-3	50-32-8	200-028-5	1 mg/kg
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	192-97-2	205-892-7	1 mg/kg
Benzo[j]fluorantene	601-035-00-X	205-82-3	205-910-3	1 mg/kg
Benzo[k]fluorantene	601-036-00-5	207-08-9	205-916-6	1 mg/kg
Crisene	601-048-00-0	218-01-9	205-923-4	1 mg/kg
Dibenzo[a,h]antracene	601-041-00-2	53-70-3	200-181-8	1 mg/kg
α,α,α,4-Tetraclorotoluene; p-clorobenzotricloruro	602-093-00-9	5216-25-1	226-009-1	1 mg/kg
α,α,α-Triclorotoluene; benzotricloruro	602-038-00-9	98-07-7	202-634-5	1 mg/kg
α-Clorotoluene; benzilcloruro	602-037-00-3	100-44-7	202-853-6	1 mg/kg
Formaldeide	605-001-00-5	50-00-0	200-001-8	75 mg/kg
Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7	607-483-00-2	71888-89-6	276-158-1	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
Ftalato di bis(2-metossietile)	607-228-00-5	117-82-8	204-212-6	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
Diisopentilftalato	607-426-00-1	605-50-5	210-088-4	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
Di-n-pentilftalato (DPP)	607-426-00-1	131-18-0	205-017-9	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'all.XVII che sono classificati nell'all.VI, parte 3, reg.CE 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità su cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

Di-n-esilftalato (DnHP)	607-702-00-1	84-75-3	201-559-5	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
N-Metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP)	606-021-00-7	872-50-4	212-828-1	3 000 mg/kg
N,N-Dimetilacetammide (DMAC)	616-011-00-4	127-19-5	204-826-4	3 000 mg/kg
N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide (DMF)	616-001-00-X	68-12-2	200-679-5	3 000 mg/kg
1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Blu in dispersione 1	611-032-00-5	2475-45-8	219-603-7	50 mg/kg
Benzenammina, cloridrato di 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina; C.I. Rosso basico 9	611-031-00-X	569-61-9	209-321-2	50 mg/kg
Cloruro di [4-[4,4′ is(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (numero CE 202-027-5)	612-205-00-8	548-62-9	208-953-6	50 mg/kg
4-Cloro-o-toluidinio cloruro	612-196-00-0	3165-93-3	221-627-8	30 mg/kg
Acetato di 2-naftilammonio	612-071-00-0	553-00-4	209-030-0	30 mg/kg
4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato; 2,4-diamminoanisolo solfato	612-200-00-0	39156-41-7	254-323-9	30 mg/kg
2,4,5-Trimetilanilina cloridrato	612-197-00-6	21436-97-5	/	30 mg/kg
Chinolina	613-281-00-5	91-22-5	202-051-6	30 mg/kg

REACH – Guida per la verifica degli scenari espositivi, DG Regione Lombardia 10838/2018
http://www.apiverona.it/reach-guida-per-la-verifica-degli-scenari-espositivi-dg-regione-lombardia-108382018/

Fonte www.regione.lombardia.it

Resa disponibile dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia il decreto regionale n. 10838 del 25.07.2018 contenente le "*Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (REACH)".*

Il presente documento ha la finalità di fornire agli operatori del controllo e alle imprese uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Le linee guida sono rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si raccomanda anche alle aziende, con ruolo di Distributore di sostanze, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento.

Ai sensi dell'allegato I del REACH (par. 0.7) uno SE è l'insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente.

Anche se gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH per gli utilizzatori di sostanze chimiche non rientrano nella principale finalità di questa guida, si ricorda che gli Utilizzatori a valle sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione.

Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l'uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall'articolo 37 par. 4 del REACH.

Si sottolinea che il rispetto degli scenari di esposizione non esonera dall'ottemperanza degli obblighi dettati dal D.Lgs 81/08, che potrebbero risultare anche più restrittivi.

Si raccomanda agli Utilizzatori a valle di comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati forniti, così come prescritto dall'articolo 34 del REACH.

Il documento fornisce indicazioni su quando deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza, sulla verifica dei requisiti generali degli scenari di esposizione e allegati alla SDS (scheda di sicurezza) di una sostanza, sul controllo delle sezioni di uno specifico scenario di esposizione (titolo dello scenario d'esposizione e titolo breve strutturato, condizioni operative e misure di gestione del rischio, informazioni sull'esposizione stimata, guida per gli utilizzatori a valle DU)

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA NEI POSTI DI LAVORO, GUIDA INAIL

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-del-rischio-microclima-nei-posti-di-lavoro-guida-inail/

Fonte www.inail.it

Resa disponibile dall'INAIL una pubblicazione recante "La valutazione del microclima. L'esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute", a cura della Direzione regionale INAIL Campania, avvalendosi degli esperti del settore Certificazione, Verifica e Ricerca.

Il rischio microclima nei luoghi di lavoro viene trattato nel titolo VIII e nell'allegato IV del titolo II del D.lgs. 81/08, come rischio fisico quindi da valutare.

Le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio non sono indicate in un specifico Capo del testo di legge. I principali riferimenti sono quindi gli standard tecnici prodotti dagli organismi di normazione nazionali e internazionali.

Questo opuscolo si propone quale strumento di consultazione per gli operatori della sicurezza nei luoghi di lavoro fornendo le indicazioni necessarie per giungere a una corretta valutazione del rischio microclima.

Le condizioni del microclima di un luogo di lavoro e di vita, possono interferire significativamente con le attività degli occupanti. In ambienti d'ufficio o domestici si possono creare condizioni non confortevoli che possono ridurre la produttività ma anche favorire il verificarsi di infortuni e di piccoli malesseri.

Negli ambienti di lavoro in cui il ciclo produttivo richiede condizioni ambientali estreme con temperature particolarmente elevate o estremamente basse è addirittura necessario proteggere la salute dei lavoratori modificando, quando è possibile, il ciclo produttivo o realizzando adeguati sistemi di protezione collettiva e individuale.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai luoghi di lavoro all'aperto in cui, durante la stagione estiva o durante l'inverno, i lavoratori possono essere esposti a condizioni climatiche estreme.

I settori dell'agricoltura e dell'edilizia, caratterizzati dalla maggiore frequenza di infortuni e malattie professionali, sono particolarmente esposti a queste problematiche anche perché in questi settori è maggiormente diffusa la manodopera irregolare.

INDICE DELLA PUBBLICAZIONE

Capitolo 1 - Inquadramento normativo
1.1 Gli agenti fisici
1.2 La valutazione del rischio da agenti fisici
1.3 Il microclima nel titolo VIII del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
1.4 Il microclima nell'allegato IV del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Capitolo 2 - Ambienti con rischio termico e ambienti con discomfort termico
2.1 Il microclima
2.2 Ambienti moderabili ed ambienti vincolati
Capitolo 3 - Ambienti ad obiettivo comfort (moderabili)
3.1. Metodo PMV (Predicted Mean Vote)
3.1.1 I principi del metodo
3.1.2 Parametri necessari per il metodo
3.1.3 Applicabilità del metodo PMV
3.1.4 Indici di comfort locale
3.1.5 Limiti di accettabilità
3.1.6 Proposta di metodo per la classificazione termica degli ambienti
3.1.7 Comfort a lungo termine
3.1.8 Sintesi e sequenza operativa
3.2 Misure dei parametri fisici
3.2.1 Quantità oggetto della misura
3.2.2 Collocazione spaziale e numero delle postazioni di misura
3.2.3 Collocazione temporale delle misure
3.2.4 Durata delle misure e intervallo fra due misure successive
3.3 Stima dei parametri soggettivi
3.3.1 Metabolismo
3.3.2 Isolamento termico dell'abbigliamento
3.4 Indici di comfort per ambienti moderabili ma non moderati
3.4.1 Heat Index
3.4.2 Humidex
3.5 Controllo del microclima ai fini del raggiungimento del comfort

3.5.1 Temperatura dell'aria
3.5.2 Umidità relativa
3.5.3 Velocità dell'aria
3.5.4 Temperatura radiante
Capitolo 4 - Ambienti vincolati caldi
4.1 Metodo PHS (Predicted Heat Strain)
4.1.1 I principi del metodo
4.1.2 Parametri necessari per il metodo
4.1.3 Applicabilità del metodo
4.1.4 Descrittori di rischio
4.1.5 Limiti di accettabilità
4.1.6 Tempi massimi di esposizione
4.1.7 Pause ed esposizioni multifase
4.1.8 Sintesi e sequenza operativa
4.2 Misure dei parametri fisici
4.2.1 Quantità oggetto della misura
4.2.2 Collocazione spaziale e numero delle postazioni di misura
4.2.3 Collocazione temporale delle misure
4.3 Stima dei parametri soggettivi
4.3.1 Metabolismo
4.3.2 Isolamento termico dell'abbigliamento
4.4 Controllo del microclima in ambienti termici caldi
Capitolo 5 - Ambienti vincolati freddi
5.1 Metodo IREQ (Insulation REQired)
5.1.1 I principi del metodo
5.1.2 Parametri necessari per il metodo IREQ
5.1.3 Applicabilità del metodo IREQ
5.1.4 Descrittori di rischio
5.1.5 Limiti di accettabilità
5.1.6 Tempi massimi di esposizione
5.1.7 Pause
5.2 Misure dei parametri fisici
5.2.1 Numero di misure per postazione
5.2.2 Collocazione spaziale e numero delle postazioni di misura
5.2.3 Collocazione temporale delle misure
5.3 Stima dei parametri soggettivi
5.3.1 Metabolismo
5.3.2 Isolamento termico dell'abbigliamento
5.4 Controllo del microclima in ambienti termici freddi
Capitolo 6 - Strumenti di misura
6.1 Temperatura dell'aria (ta)
6.2 Pressione del vapore acqueo – Umidità relativa (pH2O - U.R.)
6.3 Temperatura media radiante (tr) e di globo nero (tg) 1
6.4 Velocità dell'aria (va) 1
6.5 Temperatura del pavimento (tf)
6.6 Temperatura piana radiante (tpr)
6.7 Taratura degli strumenti di misura
Capitolo 7 - Bibliografia
7.1 Riferimenti normativi
7.2 Riferimenti scientifici
7.3 Immagini

Link alla pubblicazione